REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/117 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2016

che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è possibile adottare misure di conservazione nel settore della pesca che sono necessarie ai fini del rispetto degli obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (²).
- (2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie nelle zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.
- (3) La Danimarca ha ritenuto che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, occorresse adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità nel Kattegat e nel Mar Baltico. Qualora le misure di conservazione necessarie incidano sul settore della pesca di altri Stati membri, gli Stati membri possono sottoporre tali misure alla Commissione mediante raccomandazioni comuni.
- (4) La Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Germania e alla Svezia le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.
- (5) Il 13 marzo 2015 Danimarca, Germania e Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune per le misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera dei siti Natura 2000 danesi nel Mar Baltico. Tale raccomandazione è stata trasmessa previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico.
- (6) Le misure oggetto della raccomandazione riguardavano sette siti Natura 2000 del Mar Baltico e comprendevano il divieto di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera.

^{(&}lt;sup>2</sup>) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).



⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.